



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto sentenza COLOSIMO/A.M.A.T. - Ricorso alla Suprema Corte.-

L'anno millenovecentottant. atre il giorno 8 (otto)
del mese di G i u g n o, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. <u>Luigi</u> <u>PIGNATELLI</u> | PRESIDENTE |
| MEMBRI EFFETTIVI | |
| 2. <u>Fulvio</u> <u>MASTROBUONO</u> | 3. <u>Vito Franco</u> <u>FIORE</u> |
| 4. <u>Enrico</u> <u>GRILLI (a.g.)</u> | 5. <u>Alberto</u> <u>GALLUZZO</u> |
| 6. <u>Matteo</u> <u>MALANDRINO</u> | 7. <u>Giuseppe</u> <u>MESTO (a.g.)</u> |

MEMBRI SUPPLEMENTI

- | | |
|--|--|
| 8. <u>Francesco</u> <u>RUGGIERI (a.g.)</u> | 9. <u>Cosimo</u> <u>MICCOLI (con diritto a voto).-</u> |
|--|--|

Assiste il Direttore dell'Azienda Don. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con deliberazione n. 350 del 18/novembre/1981 si decideva di proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che vedeva la condanna dell'AMAT. al risarcimento di danni da incidente stradale in favore di tale COLOSIMO Vincenzo;

- VISTA la sentenza n; 78/83 emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 17/dicembre/1982, depositata in Cancelleria il 26/2/1983 e registrata a Lecce il 4/3/1983 al n. 1218, che conferma la condanna dell'AMAT;
- VISTO l'atto di precetto, allegato alla innanzi citata sentenza, avanzato dal sig. COLOSIMO Vincenzo a mezzo del suo legale rappresentante avv. Antonio RAFFO, con il quale intima all'AMAT di pagare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'atto - avvenuta in data 20/5/1983 -, la somma di £. 105.842.428.= (centocinquemilioniottocentoquarantaduemilaquattrocentoventotto) più CAP e IVA su diritti e onorari oltre gli interessi fino al soddisfo e altre spese occorrenti;
- CONSIDERATO che da un attento esame della sentenza, a parere del legale, si evince che un eventuale ricorso alla Suprema Corte la Azienda potrebbe usufruire dei benefici economici;
- RITENUTO poter riconfermare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Cataldo RIZZO;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto della sentenza n. 78/83 emessa dalla Corte di Appello di Lecce e dell'allegato Atto di precetto in narrativa specificati;
- di imputare la somma complessiva di £. 105.842.428.= (centocinquemilioniottocentoquarantaduemilaquattrocentoventotto) più CAP. e IVA su diritti e onorari oltre gli interessi sino al giorno dell'effettivo soddisfo e le altre spese occorrenti, al CAP.5 - Titolo I° - Uscite Effettive del bilancio di previsione dell'anno 1983;
- di ricorrere alla Suprema Corte avverso la sentenza emessa innanzi accennata;
- di riconfermare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Cataldo RIZZO di Taranto.-

Il Segretario
Fiorini

Visto: *Il Presidente*
Amis Ratto

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1983 Titolo I Categ. "

Cap. 5 Art.

SPESA PER PRESTAZIONI

DI ESERCIZIO

Stanziamen-to originario L. 1'053'000'000

Somme aggiunte L. "

Totale L. 1'053'000'000

Somme detratte L. "

Stanziamen-to aggiornato L. 1'053'000'000

Somme già impegnate L. 485'648'984

Amm. del presente impegno L. 105'842'428

Disponibilità di impegni L. 491'507'588

V. Biondini



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 7.7.1983

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 199 dell'8.6.1983

(Relatore Intelligente)

La G.M., nella seduta del 7.7.1983(assenti: Armentani, Latagliata;
D'Ippolito). - Prende Atto.

Ass/te Dr. Antonio Conte



Taranto, li 11.7.1983

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Pr. Emilio ROMANDINI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 30/giugno/1983

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. di protocollo 1709/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- DEL. N° 197 = Presa atto spese trasferta a ROMA delegazione aziendale.
- " N° 199 = Presa atto sentenza COLOSIMO/A.M.A.T.-Ricorso alla Suprema Corte.
- " N° 207 = Richiesta pagamento rateale contributi INPS ammontanti a L. 730.100.762.=-
- " N° 208 = Presa atto variazione canone di manutenzione contratto n. 54015.11 del 27/10/78 della Soc. SPERRY di Milano.
- " N° 209 = Presa atto lettera d'invito a gara per la fornitura di un trattore stradale.
- " N° 214 = Esame parere avv. S. DE FRANCO riferita alla copertura dei posti di Capo Movimento e Traffico di 1° - Livello IV°.
- " N° 215 = Esame offerte per la costruzione controsoffittatura capannone verniciatori.
- " N° 216 = Disdetta servizio di Tesoreria.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante





74100 Taranto, 30/giugno/83.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

Alla REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

N. di protocollo 1708/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

TARANTO

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazio
ni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azien
da:

- Del. N° 197 = Presa atto spese trasfert a ROMA delegazione
aziendale.
- " N° 199 = Presa atto sentenza COLOSIMO/A.M.A.T.-Ricor
so alla Suprema Corte.
- " N° 207 = Richiesta pagamento rateale contributi INPS
AMMONTANTI A L. 730.100.762.=.
- " N° 208 = Presa atto variazione canone di manutenzione
contratto n. 54015/11 del 27/10/78 della Soc.
SPERRY di Milano.
- " N° 209 = Presa atto lettera d'invito a gara per la
fornitura di un trattore stradale.
- " N° 214 = Esame parere avv. Salvatore DE FRANCO riferi
ta alla copertura dei posti di Capo Movimento
e traffico di 1°- Livello IV-.
- " N° 215 = Esame offerte per la costruzione controsol-
fittatura capannone verniciatori.
- " N° 216 = Disdetta servizio di Tesoreria.

Distinti saluti.

FF/VM.-

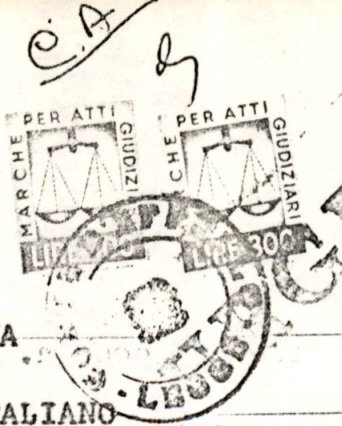
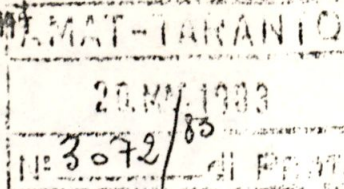


Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

Avv. ANTONIO RAFFO

Via Pitagora, 24 - 099/2001

74100 TARANTO



COPIA

Secc. 78/83

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione III^a Civile -
composta dai Sigg.ri:

- 1) Dott. NINO PRETE - Presidente
- 2) Dott. LUIGI BIANCO - Consigliere
- 3) Dott. ROCCO ESPOSITO - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al
n. 754 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 1981
trattata e passata in decisione all'udienza colle-
giale del 19 novembre 1982.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (AMAT)

corrente in Taranto, in persona del Direttore d'Eser-
cizio di carica, insg. Silvano Cavaliere, rappresen-
tato e difeso dall'avv. Cataldo Rizzo ed elettiva-
mente domiciliato presso l'avv. Nicola Manno, Via
Gualtieri di Brenna n. 1 Lecce,, giusta mandato a
margine dell'atto di appello.

APPELLANTE

COLOSIMO Vincenzo pres. in Taranto, elettivamente

(domiciliato al fine del giudizio in Lecce alla Via

Effetto:
rinvio a
dec. 30
incidente



12/10/11

Importo atto 2
Taranto
19 NOV 1983
L'UFFICIALE GIUDICARIO

Matteo da Lecce n. 6 presso lo studio dell'avv. Francesco Martucci e rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Raffo in virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di appello notificato.

-- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE --

NONCHE'

PERRUCCI Eupremio. -- APPELLATO CONTUMACE --

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte: in via istruttoria, si chiede, la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio e chiede altresì, che: 1) ai sensi dell'art. 213 c.p.c. vengano richieste alle Prefettueda di Taranto informazioni circa l'avvenuto rilascio in favore del Colosimo Vincenzo di patente di guida automobilistica; 2) che venfa ammessa prova per testi, sulla seguente posizione: "Vero è che il conducente dell'autobus dell'Amat, Perrucci Eupremio, circa cento metri prima di effettuare la svolta a sinistra; azionò l'indicatore sinistro di direzione".

Nel merito, previo espletamento della richiesta istruttoria rigettare il gravame incidentale proposto da Colosimo Vincenzo, accogliere l'appello proposto dall'azienda municipalizzata Autotrasporti Taranta (AMAT) e



e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, rigettare totalmente la domanda attrice, con tutte le conseguenze in ordine alle spese.

IL PROCURATORE DELL'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDEN.

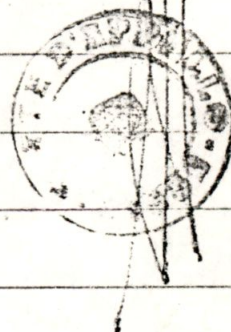
Voglia l'Ecc.ma Corte contrariis reiectis:

1) rigettare l'appello principale proposto dall'AMAT perchè infondato in fatto e diritto;

2) accogliere l'appello incidentale proposto da Colosimo Vincenzo, e, per l'effetto, condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante protempore e Perrucci Eupremio, in solido tra loro, al pagamento in favore di Colosimo Vincenzo delle maggiori somme che verranno liquidate anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi e svalutazione monetaria anche di quelle somme già liquidate dal Tribunale di Taranto e non pagate dai convenuti a far data dal dì del sinistro al soddisfo;

3) Condannare l'AMAT e il Perrucci al pagamento delle spese e competenze di questo grado di giudizio.

In via istruttoria: 4) rigettare la richiesta di rimozione della consulenza medico-legale richiesta ex adverso e di ogni altra richiesta istruttoria formulata dall'AMAT; 5) in via graduata e nell'ipotesi di necessità, si chiede, ammettere interrogatorio formale del sig. Perrucci Eupremio nonchè, prova



per testi, sulle circostanze indicate in sede di precisazione delle conclusioni in 1° grado, nonché sulla seguente circostanza: "Vero che i rilievi, le dichiarazioni e gli altri dati di cui al rapporto della Polizia stradale possono essere confermati dai verbalizzanti".

"Vero che Esposito Rosa e Baile Annunziata in Merode, ricevettero in restituzione da Colosimo Vincenzo le somme ~~sp~~ prestategli in precedenza per le necessità conseguenti alle lesioni".

"Vero che tali somme Colosimo Vincenzo le erestituì dopo avere ricevuto il residuo massimale di lire 8.000.000 dalla Compagnia di Assicurazione".

Si oppone, inoltre alle richieste istruttorie formulate dalla controparte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l'11/10/1979 e il 16/10/1979, COLOSIMO Vincenzo, premesso:

- che in data 23/10/1973 egli, mentre era alla guida del motociclo tg. TA 46563, era stato investito da un autobus urbano tg. TA 50657, condotto da Perrucci Eupremio, di proprietà dell'A.M.A.T. e assicurato con la compagnia Allenza-Securitas Esperia;
- che a seguito dell'incidente aveva riportato gravi lesioni, guarite in dodici mesi con notevoli postumi



permanenti;

- che con sentenza dell'11/3/1977, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Taranto aveva affermato la

responsabilità del Perrucci nella produzione dell'

evento in ragione del 78%, ponendo il residuo 30%

a carico del richiedente;

- che aveva percepito dalla Compagnia Assicurazioni

L. 11.005.000, di cui L. 3.000.000 a titolo di prov

visionale fissata dal Pretore e L. 8.005.000 quale

residuo massimale di polizza, detratte le spese di

rivalsa pagate dalla Compagnia all'Ente mutualistico;

- che nel luglio-agosto 1976 esso istante aveva

conseguito il diploma di maturità tecnica industria

le con indirizzo elettronico;

tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale

di Taranto il Perrucci e l'A.M.A.T. per sentirli con

dannare, in solido, al pagamento, a titolo di risar

cimento danni, della somma di L. 74.626.699 o di

altra maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta

o comunque di quella che il Tribunale avrebbe ri

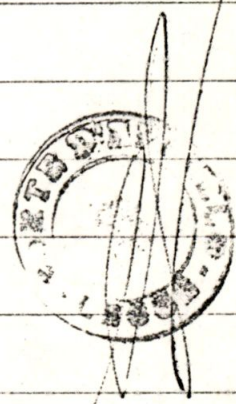
tenuto in via equitativa, oltre gli interessi lega

li, il danno per svalutazione monetaria e le spese

del giudizio.

Mentre il Perrucci rimaneva contumace, si costi

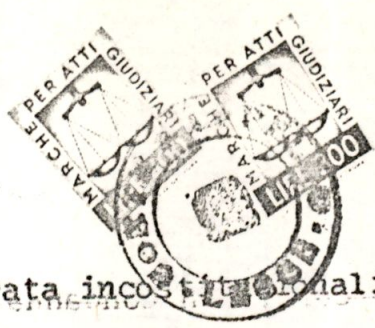
tuiva l'A.M.A.T. e contestava soltanto il quantum,



assumendo che la pretesa dell'attore doveva contenersi nell'ambito di quanto già percepito dalla Compagnia di Assicurazione. Nel corso della istruttoria veniva ammessa ed eppletata consulenza tecnica.

Acquisita in atti pertinente documentazione, con sentenza dell'8/7/1981, il Tribunale, ritenuta anche la responsabilità dell'A.M.A.T. in ragione del 70% condannava la stessa e il Perrucci, in solido, al pagamento della somma di L. 72.455.210, a titolo di risarcimento danni, a favore del Perrucci, con gli interessi legali sulla stessa dalla data dell'incidente al soddisfo. Condannava inoltre i convenuti al pagamento delle spese del giudizio e muniva la sentenza di provvisoria esecuzione.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del Direttore di esercizio in carica, con citazione del 3 dicembre 1981, deducendo quattro motivi di gravame, articolati in vari profili. Col primo motivo sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto il diritto del Colosimo al risarcimento del danno, pur in mancanza di prova sia in ordine a l'an che al quantum. Difatti, le risultanze penale non potevano fare stato nei confronti dell'appellante, rimasta estranea al giudizio, in



considerazione della dichiarata incostituzionalità dell'art. 27 c.p.p. Con secondo motivo sosteneva la errata interpretazione da parte del giudice civile delle risultanze del procedimento penale. Difatti, il Perrucci aveva osservato le norme di circolazione stradale, mentre proprio il ^{Colosimo} ~~Colosimo~~ aveva posto in essere una condotta di guida in violazione di tali norme. Quindi, la colpa dell'incidente era da addebitare esclusivamente a quest'ultimo, oppure in massima parte, tenuto conto della violazione dell'art. 106 c.s. da lui commessa. Col terzo motivo censurava la valutazione del danno, anche per quanto concerneva la conclusione del consulente tecnico in ordine alla gravità delle lesioni ed i relativi postumi. Richiedeva nuova consulenza tecnica. Col quarto sosteneva che il Colosimo non aveva diritto ad indennizzo alcuno per invalidità temporanea, peraltro determinata dai primi giudici in maniera eccessiva, come eccessivo era il danno patrimoniale stabilito in L. 10.000.000. Infine assumeva che illegittima era la concessa provvisoria esecuzione della impugnata sentenza. Tanto dedotto, conveniva dinanzi a questa Corte il Colosimo e il Perrucci per sentire, previo espletamento dei mezzi istruttori già richiesti e rinnovo della consulenza tecnica, ove necessario, rigettare la domanda proposta dal Colosimo in



prime cure, con condanna del medesimo al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Si costituiva in Colosimo con comparsa di risposta depositata all'udienza del 10/2/1982 e, in primo luogo, contestava la fondatezza di tutti i motivi di gravame dedotti dall'A.M.A.T. Chiedeva il rigetto dell'appello. Proponeva appello incidentale sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato il danno da invalidità assoluta. Difatti, avendo il consulente tecnico stabilito una riduzione di capacità lavorativa tra il 78% e l'85%, avrebbe dovuto il Tribunale ritenere la media dell'81,5%. Inoltre, aveva errato nel rifarsi alla data della sentenza nell'operare il calcolo sul reddito presunto del deducente. Operava un complesso conteggio, in base al quale perveniva ad un danno di lire 149.580.600, ridotto a L. 120.664.480 per la riduzione del 30%. Applicate poi le tabelle relative, perveniva alla conclusione che egli aveva diritto alla somma di lire 61.959.395 o, in via graduata, di L. 56.991.729, somme che dovevano essere rivalutate con decorrenza dal 1973. Denunciava altresì un errore di calcolo contenuto nella impugnata sentenza, in forza del quale il danno a lui xrisarcibile doveva essere determinato in lire 66.638.208 e non in L. 66.260.210. Con-



testava la esigibilità della somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale e si doleva del mancato riconoscimento del rimborso spese. Chiedeva che le somme già liquidate e quelle determinande dalla Corte, fossero rivalutate in base agli indici ISTAT per il periodo successivo alla sentenza di primo grado. Si opponeva alle richieste istruttorie avanzate dall'appellante, chiedendo a suo volta prova testimoniale per dimostrare di essere stato costretto a ricorrere al credito durante la malattia per le lesioni subite, ove fosse stata ritenuta necessaria.

Il Perrucci, sebbene ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Precise le conclusioni, come in epigrafe riportate, all'udienza 19/11/1982 la causa veniva assegnata a sentenza. Motivi della decisione. Col primo motivo di appello, l'A.M.A.T. sostiene che la domanda del Colosimo do veva essere rigettata per mancanza di qualsiasi prova rilevante nei confronti della deducente, sia in ordine all'annebitur sia al quantum. Ciò perchè la sentenza penale, che aveva condannato il suo dipendente, Perrucci per le lesioni cagionate all'attore, determinan-

do altresì la misura del concorso di colpa della parte offesa in ragione del 30%, non era opponibile alla istante, la quale non aveva partecipato al procedimento penale nè era stata posta in condizioni di intervenire nel medesimo. Per tali ragioni, la sentenza relativa restava res inter alios acta, stante la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 27 c.p.p., nella parte in cui prevede la opponibilità del giudicato penale anche al responsabile civile rimasto estraneo al processo.

Così come formulata, la complessa censura è del tutto frustranea. Difatti, il Tribunale, nella impugnata sentenza, ha fatto puntuale applicazione proprio dei principi giuridici precisati dalla appellante, affermando che, nella specie, non poteva trovare applicazione il citato art. 27 c.p.p., sicchè la sentenza penale di condanna a carico del Perucci non coinvolgeva il suo datore di lavoro in veste di responsabile civile. Il Tribunale ha proceduto ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti, sulla scorta delle risultanze probatorie emerse nel predetto procedimento penale, pervenendo ugualmente ad un giudizio di responsabilità civile a carico dell'A.M.A.T. in ragione del 70%. Nè così operando ha violato il principio del contraddittorio, come

pure sostenuto dalla appellante, per non avere dato ingresso ad una nuova istruzione della causa al fine di consentire alla stessa di svolgere compiutamente le proprie difese. Difatti, è principio giurisprudenziale consolidato che il giudice civile, nel giudizio risarcitorio conseguente ad un fatto penalmente rilevante, possa fondare il suo convincimento sulle prove, anche indiziarie, raccolte nel processo penale, purchè le stesse siano idonee e sufficienti a sorreggere o ad escludere un sereno giudizio di responsabilità anche nei confronti della parte rimasta estranea a tale processo. Nel caso d' esame il Tribunale ha tratto utili elementi di prova non solo dalle indagini di polizia giudiziaria, ma anche dalle deposizioni rese dai testimoni nel procedimento penale, sicchè il suo operato non appare prestarsi alle censure mosse dall' Azienda appellante. Per tali motivi va pure disattesa la richiesta di prova avanzata dalla appellante, peraltro incompleta perchè priva della indicazione dei testimoni.

Col secondo motivo quest' ultima censura il merito della valutazione operata dal Tribunale, assumendo che dagli atti del procedimento penale era emerso che il Perrucci aveva segnalato il suo intendimento di svoltare a sinistra, azionando il segnale ottico dirizionale, ed aveva tenuto velocità moderata.

Al contrario, il Colòsimo aveva iniziato il sorpasso dell'autobus in prossimità del crocevia (in violazione dell'art. 106 C.S.) urtandovi contro quando già il mezzo aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra. Era perciò evidente la colpa esclusiva o, quanto meno, prevalente del Colosimo, dovuta alla grave imprudenza di avere intrapreso il sorpasso dell'autobus nonostante la segnalazione di svolta a sinistra e quando tale manovra era ormai iniziata, peraltro a velocità eccessiva rispetto alle condizioni dei luoghi.

Le risultanze probatorie, delle quali il Tribunale ha fatto buon governo con ampia e logica motivazione, non suffragano la tesi dell'AMAT. Invero, i testi Delle Ponti e Pedone, che erano fermi su di un'autovettura in attesa che transitasse il Colosimo per quindi svoltare la manovra di conversione (la strada era a doppio senso e con due corsie per ogni senso), oltre a porre in dubbio che il condicente dell'autobus avesse segnalato la manovra di svolta a sinistra, hanno concordamente dichiarato che il Perrucci tale manovra intraprese quando il Colosimo aveva affiancato l'autobus e si accingeva a sorpassarlo; in tale situazione, il motociclista non poteva vedere l'eventuale segnale luminoso di

svolta a sinistra e quindi non era in condizioni di effettuare alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto con il mezzo. Dalle deposizioni rese dai testi anzidetti, che contrastano quelle dell'imputato Perrucci e dell'altro dipendente dell'AMAT che pure si trovava sul bus, si evince chiaramente come il conducente di quest'ultimo sia incorso in gravissima imprudenza, oltre che violazione di norme della circolazione, in quanto non avrebbe dovuto intraprendere la manovra di svolta a sinistra senza prima assicurarsi che non vi fossero altri mezzi in fase di sorpasso e senza avere segnalato, molto tempestivamente, la manovra che intendeva effettuare. Anche il Colosimo concorse alla causazione dello incidente, ma in maniera meno grave, se si tiene conto che egli percorreva una corsia destinata al sorpasso e accelerò la sua condotta di marcia proprio per operare lo stesso. Il fatto che il sorpasso avvenne in prossimità dell'incrocio non costituisce colpa esclusiva o prevalente del motociclista, il quale, non avendo visto (non per sua negligenza) alcuna segnalazione da parte dell'autobus, riteneva di poterlo superare anche in quel punto, stante la protezione che lo stesso costituiva per eventuali altre autovetture provenienti dalla destra.

Esattamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di dover confermare il giudizio espresso in sede penale di responsabilità nella misura del 70% a carico del conducente dell'autobus e, quindi, anche del responsabile civile.

Col terzo motivo l'A.M.A.T.X contesta la determinazione del danno. Sostiene anzitutto che il Tribunale abbia erroneamente recepito le illogiche conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, circa il grado d'invalidità assoluta del Colosimo, fondate su un computo meramente matematico, in contrasto con i più logici e giusti criteri valutativi predisposti da valenti studiosi della materia. Assume che i postumi dovevano essere valutati secondo un calcolo bio-funzionale, stabilendo l'indidenza del danno con riferimento alla capacità lavorativa professionale del danneggiato. Per tali ragioni avrebbe dovuto ritenere (in grado di minore incidenza delle lesioni e dei postumi sulla capacità lavorativa del Colosimo, riconoscendo che il danno da lui subito era stato integralmente indennizzato con le somme riscosse dalla compagnia assicuratrice.

Anche questa censura è infondata. Il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico, in considerazione che le stesse erano il frutto

to di attento esame oggettivo e di esatta valutazione
dei postumi. Il giudizio definitiva appariva sorretto
da valide argomentazioni d'ordine logico e medico,
non scalfite dalla generiche censure mosse dalla con
tro parte alla consulenza. Quindi, mediando la per cen
tuale d'incapacità lavorativa fissata dal consulente,
nei limiti di un minimo e di un massimo, con esatto
criterio equitativo, ha ritenuto che detta ⁱⁿ capacità
andava stabilita in ragione dell'80%. E se si tiene
conto delle grave lesioni subite dal soggetto, dai
postumi derivati al medesimo, ormai ridotto in condi
zioni di quasi assoluta incapacità lavorativa, il
giudizio espresso dal Tribunale non appare eccessivo,
sibbene congruo e adeguato alla realtà della situazio
ne. La Corte, pertanto, condivide quanto affermato
dai primi giudici sul punto.

Col quarto motivo l'A.M.A.T. contesta la liquidazio
ne dell'indennità per incapacità lavorativa tempora
nea, stabilita in L. 7.200.000, nonché la determina
zione del danno non patrimoniale in L. 10.000.000=

Il primo profilo di censura è fondato. Difatti
all'epoca del sinistro il Colosimo era studente e
non percepiva reddito alcuno, sicché nulla ha perdu
to, per lucro cessante, a causa dei dodici mesi di
malattia. Erroneamente, quindi, gli è stata ricono-

sciuta la somma di L. 7.200.000 a tale titolo, somma che va perciò detratta da quella liquidata dal Tribunale nella determinazione complessiva del danno. Infondato è invece il secondo motivo di censura, dato che l'importo di L. 10.000, stabilito con riferimento al luglio 1981, non appare eccessivo per i gravi patemi d'animo subiti dal Colosimo a causa delle gravi lesioni patite e dei postumi derivati, con riflessi indicibili nella vita di relazione dello stesso. Tale punto della decisione viene pertanto confermato.

Nulla deve essere detto per quanto concerne la provvisoria esecuzione, non essendo stata proposta in questa sede espressa istanza inibitoria ed essendo la presente esecutiva per legge.

Prima di operare i nuovi calcoli, è indispensabile esaminare i motivi dedotti dal Colosimo nel suo appello incidentale, da qualificarsi tardivo dipendente perchè proposto dopo la decorrenza del prescritto termine per la impugnazione.

Infondato è il primo motivo, col quale il Colosimo invoca la determinazione della invalidità permanente nella media tra il 78% e l'85% indicati dal consulente e, quindi, in ragione dell'81,5%. Il Tribunale, di fronte alla impossibilità per il consulente tecnico di stabilire un coefficiente preci-

so e sicuro, esattamente ha fatto applicazione di un
criterio equitativo, stabilendo detto coefficiente
in ragione dell'80%. Anche l'altro profilo di censu
ra contenuta nel primo motivo di appello incidentale
è infondata. In essa il Colosimo sostiene che erronea
mente il Tribunale, nell'effettuare il calcolo del
danno, si è rifatto alla data della pronuncia e non
a quella in cui egli, conseguito il diploma di tecnico
elettronico, sarebbe stato già in grado di produrre
reddito. Al riguardo si osserva, come premessa essen
ziale, che la intera valutazione dei danni subiti dal
Colosimo risulta operata dal Tribunale con criteri
equitativi, anche laddove effettua dai calcoli secon
do le tabelle in materia vigenti. Difatti, mancando
la prova che il danneggiato, all'epoca del sinistro, o
successivamente, abbia mai conseguito un reddito rea
le ed effettivo, i primi giudici sono stati costret
ti a ricorrere appunto al predetto criterio equitati
vo per stabilire il parametro fondamentale (cioè la
retribuzione mensile presunta) su cui operare i rela
tivi calcoli. Tenuto conto di ciò, esattamente il
Tribunale ha stabilito il reddito presunto dal Colo
simo con riferimento alla data della pronuncia, come
esattamente ha determinato tale reddito in lire
7/800.000 annue, includendovi anche la 13^a mensilità,

sul presupposto che il danneggiato avesse prestato attività lavorativa dipendente. Va tuttavia corretto un errore di calcolo contenuto nella impugnata sentenza, poichè da una verifica effettuata è risultato che la capitalizzazione del reddito per invalidità permanente, pure operata sulla base di presupposti equitativi, ammonta a complessive lire 66.638.208, come ha posto in rilievo l'appellato, e non a L. 66.260.210, come scritto in sentenza.

Infondato è anche il motivo dell'appello incidentale relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale. La Corte, invero, rileva che la somma di L. 10.000.000, stabilita con riferimento alla data della pronunzia impugnata, appare equa e congrua, nonostante le gravi lesioni e i gravissimi postumi derivati all'appellato. Se poi si tiene conto che il Tribunale a tale importo è pervenuto nonostante che il Colosimo avesse già riscosso, da alcuni anni, le somme postegli a disposizione dell'assicurazione, si deduce ancor più la equità della liquidazione stessa.

ⁱⁿ
Pure ~~in~~ fondato è il terzo motivo, col quale il Colosimo si duole della mancata liquidazione delle spese sopportate nel corso della malattia per super alimentazione, assistenza, viaggi, visite di controllo

to
etto
en-
ri-
in-
pre-
lo etc. Il Tribunale, ha spiegato che dette spese
risultano essere state sopportate, eventualmente, dai
genitori del richiedente, i quali soltanto erano
perciò interessati a chiederne il ristoro. Nè vale
sostenere che alcune spese sarebbero state sopporta-
te direttamente dal Colosimo, divenuto ormai maggio-
renne, in quanto al riguardo non vi è alcun elemento
di prova nel processo, come pure irrilevante è rifar-
si ai principi che regola^{no} il cosiddetto "patrimonio
familiare comune". La prova chiesta dal Colosimo per
dimostrare di aver contratto dei debiti personalmen-
te e di averli estinti allorchè l'assicurazione ebbe
a pagargli il massimale di polizza è inammissibile,
poichè le circostanze non dimostrano che il prestito
ottenuto venne impiegato per le ragioni addotte dal
richiedente.

he
le
Operata la correzione dell'errore di calcolo ri-
levato nella impugnata sentenza e dedotta la somma
di L. 7.200.000, accordata al Colosimo a titolo di
danno patrimoniale per invalidità temporanea, perchè
non dovuto, in parziale riforma della impugnata sen-
tenza, il danno allo stesso spettante per l'incidente
occorsogli viene stabilito, dopo aver detratto le som-
me corrispostegli dall'assicurazione, in L. 65.533.208,
anzicchè L. 72.455.210 - stabilito dal Tribunale (L.

$66.538.208 + L. 10.000.000 = L. 76.538.208 - 11.005.000$

= L. 65.533.208). Su tale somma decorrono gli interessi legali come previsti nella impugnata sentenza.

Nulla compete però al Colosimo a titolo di rivalutazione della somma anzidetta per la svalutazione intervenuta tra la data di emanazione della sentenza del Tribunale e quella della presente pronuncia.

Infatti, la sentenza impugnata è stata munita di provvisoria esecuzione e l'A.M.A.T., pur avendo censurato tale clausola, non ha mai chiesto in questa sede la revoca e la sospensione della stessa. Quindi, il Colosimo era in possesso di titolo esecutivo idoneo a realizzare il proprio credito nelle forme e nei limiti di legge, il che impedisce di ritenere che il mancato conseguimento dello stesso sia dovuto soltanto al comportamento moroso del debitore. Tale mancata realizzazione è anche dovuta al Colosimo, che non ha azionato in via esecutiva la sentenza, sicchè non può ora pretendere la rivalutazione della somma riconosciutagli.

Nei limiti anzidetti, l'appello principale viene accolto, mentre viene interamente rigettato l'appello principale.

All'esito finale della lite, l'A.M.A.T. rimane comunque parte soccombente, ragion per cui a suo



carico vanno poste anche le spese di questo grado del giudizio. L'accoglimento parziale del suo appello e il rigetto di quello incidentale (esclusa la correzione del calcolo) inducono tuttavia la Corte a compensare tra le parti un terzo di tali spese. I restanti due terzi vengono liquidati in L. 1.464.000 di cui L. 240.000 per diritti di procuratore e lire 1.200.000 per onorari di avvocato, oltre I.V.A. sulle voci soggette a tributo. Nulla per le spese nei confronti del Perrucci, rimasto contumace.

P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'A.M.A.T. (Azienda Autonoma Trasporti Taranto), come sopra rappresentata, nei confronti di Colosimo Vincenzo e di Perrucci Eupremio con citazione del 3/12/1981, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto in data 8/7/1981, nonché sull'appello incidentale proposto dal Colosimo nei confronti dell'A.M.A.T. e del Perrucci avverso la medesima sentenza, in parziale riforma della stessa, così provvede:

1) condanna l'A.M.A.T. e il Perrucci, in solido, al pagamento della somma di L. 65.533.208 (sessantacinquemilionicinquecentotrentatremiladuecentotto) in favore del Colosimo (così ridotta la condanna al pagamento della somma di L. 72.455.210 - contenuta nel



la impugnata sentenza), con gli interessi legali dal giorno dell'incidente all'effettivo soddisfo);

2) conferma nel resto la impugnata sentenza;

3) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di questo grado del giudizio e condanna l'A.

M.A.T. al pagamento dei restanti due terzi a favore del Colosimo, liquidati (questi ultimi) in complessive lire 1.464.000, oltre I.V.A.-

4) nulla per le spese nei confronti del Perrucci.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte il 17/12/1982.

IL CONSIGLIERE EST.

F. P. Bocca Esperto

IL PRESIDENTE

F. P. Vito D'Amico

IL DIRETTORE SUP. DI CANCELLERIA F.TO: *F. P. Vito*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26. 2. 83

IL DIRETTORE SUP. DI CANCELLERIA F.TO: *F. P. Vito*

REGISTRATO A LECCE IL 4. 3. 83 AL N. 1218

SERIE 3 MORD. 263 QUATER. ATTI GIUD.

ESATTE L. *Settecentoquattro* 500. (72.500)

IL DIRETTORE F.TO: *Chiaro*

IL CASSIERE F.TO: *Tran*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti, e a chiunque spetti di mantenere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
localmente richiesti.

La presente copia è conforme al suo originale esi-
stente nella Cancelleria della Corte di Appello di
Lecce e si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. *Antonio Ruffo*

18 APR. 1983

Lecce, 11

IL CANCELLIERE
DIRETTORE SUPERIORE
DI CANCELLERIA
(Gustavo Fasano)

E autentica al suo originale

Lecce, 18 APR. 1983

Il Cancelliere
DIRETTORE SUPERIORE
DI CANCELLERIA
(Gustavo Fasano)



Avv. ANTONIO RAFFO
Via Pitagora, 24 - 00197
4100 TARANTO



ATTO DI PRECETTO

COLOSIMO Vincenzo, residente in Taranto ed ivi eletti-
vamente domiciliato alla Via Pitagora n.24 presso lo
studio dell'avv. Antonio Raffo che lo rappresenta e
difende in virtù di mandato a margine del presente
atto,

p r e m e s s o

- che con sentenza resa il 13-10-1981 il Tribunale
di Taranto, Sezione Promiscua, condannò l'A.M.A.T., A-
zienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, ed il
sig. Perrucci Eupremio, in solido tra loro, a pagare
all'istante la somma di L.72.445.210 oltre interes-
si dal 23-10-1973 al giorno del soddisfo;

- che con la medesima sentenza i convenuti A.M.A.T.
e Perrucci vennero condannati a pagare all'istante
le spese e competenze del giudizio liquidate in Li-
re 4.850.860;

- che tale sentenza, munita di clausola di provviso-
ria esecuzione, venne notificata all'A.M.A.T. il 9-
11-1981 e al Perrucci il 25-11-1981;

- che con sentenza resa il 26-2-1983 la Corte di Ap-
pello di Lecce, Sezione II Civile, in parziale rifor-
ma della sentenza del Tribunale di Taranto di cui so-
pra, ha condannato l'A.M.A.T. e il Perrucci, in solido
tra loro a pagare al Colosimo la somma di L.65.533.208=

Avv. ANTONIO RAFFO

Vi delego a rappresentare e a
fendermi nella procedura di cui
al presente atto, nel giudizio re-
lativo, in grado di appello e nella
fase di esecuzione, con ogni fa-
coltà di legge, comprese quelle di
transigere, chiamare terzi in causa
e nominare sostituti. Eleggo do-
micilio presso il Vs. studio in
Taranto via Pitagora, 24
Taranto.

F.to: Colosimo Vincenzo

E' autentica

F.to: Avv. Antonio Raffo

oltre gli interessi legali dal 23-10-1973 al soddisfo, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Taranto;

- che inoltre la Corte di Appello di Lecce con la sua sentenza ha condannato l'A.M.A.T. al pagamento in favore del Colosimo della somma di L.1.464.000= pari a due terzi delle spese del giudizio di appello;

- che tale sentenza è esecutiva per legge e quindi munita di clausola esecutiva;

- che la stessa viene notificata contestualmente e, comunque, prima del presente atto;

- tanto premesso, e con espressa riserva di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, l'istante

I N T I M A

all'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti

- Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore, con sede in Taranto alla Via C. Battisti 657

di pagare, nel termine di giorni dieci dalla notifica

del presente atto le seguenti somme:

L. 96.934.533= Srte capitale e interessi fino al 23-5-198

4.850.860= Spese liquidate in sent. Trib. TA;

14.400= Esame dispositivo;

2.047.500= Registrazione sentenza Trib. TA;

14.400= Esame detta;

£. 14.400= Richiesta copie;
 25.750= Costo copie;
 14.400= Ritiro copie;
 14.400= Esame clausola;
 14.400= Richiesta notifica detta;
 4.085= Costo notifica detta;
 1.464.000= Spese liquidate in sent. Corte Lecce;
 14.400= Esame detta;
 72.500= Registrazione detta;
 14.400= Esame detta;
 14.400= Richiesta copie;
 26.400= Costo copie;
 14.400= Ritiro copie;
 14.400= Esame clausola;
 258.400= Costo del presente atto come
 da specifica a margine.

SPECIFICA

Lezione	28.800
Disamina	14.400
Carteggio	28.800
Corrispondenza	30.000
Redazione presente	57.600
Bolli	2.100
Risc. Es.	10.000
Scritto e collazione	28.800
Mandato e autenti.	15.100
Notifica e richiesta	18.400
Per la specifica	14.400
Onorari	
I.V.A.	
Totale L.	258.400

£.105.842.428= TOTALE

e quindi in totale la somma di £.105.842.428= più CAP
 e IVA su diritti e onorari oltre interessi fino al
 giorno dell'effettivo soddisfo e le altre spese occor-
 renti con avvertimento che, in difetto di pagamento
 nel termine suddetto, si procederà ad esecuzione for-
 zata in Suo danno.

Taranto, 16-5-1983.

(Avv. Antonio Raffo)

A. Raffo

URGENTE

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sot-

toscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto al

suindicato ufficio, ho notificato il presente atto

al Sig. A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto,

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
abitante in Taranto - via Cesare Balbo n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mani

A mani del dipendente Emilio Lucarelli
ivi addetto, incaricato alla ricezione atti.

B.

20/5/1963
TAMBUERANO VITO
Aiutante Ufficiale Giudiziario